



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1934

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MATTEO DOTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 730 dell'11 febbraio 2016 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Matteo Doti, nato a Bologna (BO) il 13 agosto 1989;

VISTA la nota del 13 gennaio 2021 (prot. n. 2608 di pari data), con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Matteo Doti, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva comunicazione del 14 aprile 2021 (prot. n. 28016 di pari data) con cui il suddetto Intermediario ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTA la nota del 5 ottobre 2021 (prot. n. 66696 di pari data) con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del Sig. Matteo Doti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la comunicazione del 6 ottobre 2021 (prot. n. 67010 di pari data) con cui anche Banca BPER S.p.A. ha trasmesso informazioni concernenti l'operato del consulente;

VISTA la nota del 7 ottobre 2021 (prot. n. 67758/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Matteo Doti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver ricevuto forme di finanziamento dalla clientela;

RILEVATO che con nota del 13 ottobre 2021 (prot. n. 68641 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 18 ottobre 2021 (prot. nn. 69360 e 69363 pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 12 novembre 2021 (prot. n. 75875 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale lo stesso operava all'epoca dei fatti con nota del 31 marzo 2022 (prot. n. 22758 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il sopra citato addebito contestato al Sig. Matteo Doti e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra l'Intermediario interessato non ha ritenuto di presentare proprie osservazioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Matteo Doti, con nota del 22 aprile 2022 (prot. n. 28172 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Matteo Doti la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dell'Albo, in considerazione delle seguenti circostanze:
 - la condotta presenta natura episodica, relativa ad una sola cliente, con la quale intercorreva un rapporto di amicizia familiare di lunga durata;
 - il finanziamento concesso, nonostante non sia di esigua entità, è stato formalizzato e disciplinato per iscritto, con modalità idonee a garantire la cliente e il relativo rimborso, che risulta regolarmente in corso di adempimento;
 - la condotta del consulente non ha, allo stato, determinato alcuna conseguenza dannosa né per la cliente né per l'Intermediario;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal consulente, che nel ricostruire le proprie condotte ha tenuto un atteggiamento trasparente e collaborativo sia in sede di Audit, innanzi all'Intermediario, sia nell'ambito del procedimento amministrativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Matteo Doti, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Matteo Doti, nato a Bologna (BO) il 13 agosto 1989, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti